

OGGETTO: Bilancio consolidato 2016 del “Gruppo Comune di Pisa”. – Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”), come successivamente modificato, ha introdotto una riforma complessiva dell’ordinamento contabile degli enti locali che ha trovato applicazione a regime a decorrere dall’esercizio 2016 e che prevede, tra l’altro, l’obbligo di redazione del bilancio consolidato;

VISTE le seguenti disposizioni recanti la disciplina in materia di bilancio consolidato:

- l’art. 151, comma 8, l’art. 233-bis e l’art. 239, comma 1, lett. d-bis), del D.Lgs. 267/2000;
- gli articoli da 11-bis a 11-quinquies e l’art. 18 del D.Lgs. 118/2011;
- l’Allegato 4/4 (“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”) del D.Lgs. 118/2011;
- l’Allegato 11 del D.Lgs. 118/2011, recante gli schemi del bilancio consolidato;
- l’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 160/2016;
- gli articoli da 30 a 32 del Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005 come in ultimo modificato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 11.05.2017;

VISTO che, a norma del paragrafo 6 del citato Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, per quanto non specificatamente previsto per la redazione del bilancio consolidato, si fa rinvio ai principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.);

DATO ATTO che il bilancio consolidato è parte integrante del sistema di controllo sulle società partecipate, così come previsto dall’art. 147, comma 2, lett. d), e dell’art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di verificarne l’efficienza, l’efficacia e l’economicità;

RICORDATO che per gli esercizi dal 2004 al 2015, periodo per il quale non era obbligatorio il consolidamento dei conti, il Comune ha comunque redatto i bilanci consolidati; allo scopo era stata adottata una specifica disciplina recata dagli articoli da 29 a 32 del Regolamento di contabilità, nel testo al tempo vigente, nonché dal Manuale operativo per la redazione del consolidato del Gruppo comunale di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n. 66 del 07.12.2005;

VISTO:

- il paragrafo 2 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011) che definisce “gruppo amministrazione pubblica”;
- il paragrafo 3 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011), in cui si definiscono quali enti da includere nel bilancio consolidato (ossia nell’area di consolidamento) quegli enti compresi nel gruppo amministrazione pubblica per i quali non si manifestano casi di “irrilevanza” ai fini della *“rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo”* o di *“impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate”*. In particolare, sono considerati irrilevanti i bilanci che per il *“totale dell’attivo”*, il *“patrimonio netto”* e il *“totale dei ricavi caratteristici”* presentano un’incidenza minore del 10% rispetto alla posizione della capogruppo; in ogni caso, al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, i comuni possono considerare rilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano un’incidenza percentuale minore del 10% purché la partecipazione al capitale non sia minore del 1%;

VISTO altresì l’art. 11-ter, comma 3, l’art. 11-quater, comma 3, e l’art. 11-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, secondo cui i soggetti, comunque denominati, facenti parte del “gruppo amministrazione pubblica” sono distinti in “tipologie” corrispondenti alle missioni di bilancio dell’ente locale;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della G.C. n. 11 del 02.02.2016 è stata approvata la definizione iniziale del “Gruppo Comune di Pisa”, l’area di consolidamento, e le direttive rivolte enti e società interessati;

- con Deliberazione della G.C. n. 15 del 08.02.2017 è stata approvata la definizione finale del “Gruppo Comune di Pisa”, l’area di consolidamento e le direttive agli enti e società, necessarie a rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

CONSIDERATO che sono inclusi nel Bilancio consolidato 2016 del “Gruppo Comune di Pisa” i seguenti organismi (che compongono quindi l’area di consolidamento):

- Comune di Pisa (capogruppo);
- Consorzio Società della Salute della Zona Pisana (ente strumentale partecipato);
- Farmacie Comunali Pisa S.p.A. (società controllata);
- Pisamo S.r.l. (società controllata);
- S.p.A. Navicelli di Pisa (società controllata);
- Società Entrate Pisa S.p.A. (società controllata);
- Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l. (società partecipata);
- Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A. (società partecipata);

DATO ATTO che, con riferimento a quanto previsto dagli articoli da 11-ter a 11-quinquies del D.Lgs. 118/2011, gli enti e società del “Gruppo Comune di Pisa” inclusi nel Bilancio consolidato 2016 sono classificati nelle seguenti “tipologie” corrispondenti alle missioni di bilancio dell’ente locale:

<i>Enti e società inclusi nel bilancio consolidato</i>	<i>Tipologia (Missione)</i>	
Società Entrate Pisa S.p.A.	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
S.p.A. Navicelli di Pisa	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A.	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l.	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Pisamo S.r.l.	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Consorzio Società della Salute Zona Pisana	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Farmacie Comunali Pisa S.p.A.	13	Tutela della salute

PRESO ATTO:

- della Deliberazione del C.C. n. 19 del 27.04.2016 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 del Comune di Pisa, inclusi lo Stato patrimoniale ed il Conto economico dell’esercizio 2016;
- dello schema del bilancio di esercizio 2016 del Consorzio Società della Salute della Zona Pisana, approvato dalla Giunta esecutiva il 08.09.2017, che, in mancanza dell’intervenuta approvazione assembleare del bilancio alla scadenza prevista, può essere utilizzato ai fini del consolidamento dei conti ai sensi del paragrafo 3.2 dell’Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011;
- del bilancio di esercizio 2016 di Farmacie Comunali Pisa S.p.A., approvato dall’Assemblea dei soci il 28.04.2017;
- del bilancio di esercizio 2016 di Pisamo S.r.l., approvato dall’Assemblea dei soci il 09.05.2017;
- del bilancio di esercizio 2016 della S.p.A. Navicelli di Pisa, approvato dall’Assemblea dei soci il 20.07.2017;
- del bilancio di esercizio 2016 della Società Entrate Pisa S.p.A., approvato dall’Assemblea dei soci il 30.05.2017;
- del bilancio di esercizio 2016 della Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l., approvato dall’Assemblea dei soci il 14.07.2017;
- del bilancio di esercizio 2016 della Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A., approvato dall’Assemblea dei soci il 11.05.2017;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 165 del 03.10.2017 con la quale è stato approvato in schema il Bilancio consolidato 2016 del “Gruppo Comune di Pisa”;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, il bilancio consolidato si compone dello stato patrimoniale consolidato, del conto economico consolidato, della relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa e della relazione del collegio dei revisori dei conti;

VISTO lo schema del Bilancio consolidato 2016 del “Gruppo Comune di Pisa”, predisposto in conformità alla disciplina di riferimento e sulla base dei bilanci e delle informazioni trasmessi dagli enti e società inclusi nell’area di consolidamento, composto da:

- Relazione sulla gestione consolidata, Stato patrimoniale consolidato, Conto economico consolidato, Nota integrativa e Appendice illustrativa sui risultati delle singole società partecipate ed enti (**allegato "A"** parte integrante e sostanziale);
- Relazione del Collegio dei Revisori dei conti, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d-bis), del D.Lgs. 267/2000 (**allegato "B"** parte integrante e sostanziale);

DATO ATTO che ai documenti obbligatori che compongono il bilancio consolidato è stata aggiunta, a fini meramente conoscitivi, un'Appendice illustrativa di sintesi sulla situazione e sui risultati delle singole società partecipate ed enti; le informazioni aggiuntive recate da detta Appendice integrano le attività di controllo di cui all'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000;

RAVVISATA la necessità di dare approvazione al Bilancio consolidato 2016 quale documento contabile consuntivo idoneo a rappresentare il risultato economico, patrimoniale e finanziario delle società ed enti inclusi nell'area di consolidamento del "Gruppo Comune di Pisa", attraverso l'eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze - Provveditorato - Aziende ed omessa la richiesta del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi sulla situazione economico-patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare;

Con votazione che riporta i seguenti risultati:

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio consolidato dell'esercizio 2016 del "Gruppo Comune di Pisa", composto dai documenti riportati negli allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di pubblicare il Bilancio consolidato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
3. di trasmettere il Bilancio consolidato, entro 30 giorni dalla sua approvazione, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della Legge 196/2009 con le modalità stabilite dal D.M. 12 maggio 2016.